



- ★ *La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza*

*Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un adeguato numero di prove e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati*

- ★ La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio



- ★ La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica
- ★ La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121
- ★ Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
- ★ Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico
- ★ Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, con bisogni educativi speciali, con disabilità, la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni come da documentazione individuale
- ★ Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale

CLASSI	Monte ore annuo	Max ore di assenza	Min ore presenza
PRIME E SECONDE	891	223	668
TERZE – QUARTE - QUINTE	990	248	742

- ★ *le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati":*
  - *gravi motivi di salute;*
  - *terapie e/o cure programmate;*
  - *donazioni di sangue;*



- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
- ↪ svolgimento di attività di presidente/scrutatore nei seggi elettorali
- ↪ svolgimento di concorsi pubblici
- ↪ svolgimento esami Conservatori Statali di Musica
- ↪ svolgimento test ammissione corsi universitari
- ↪ particolari esigenze di famiglia documentate

#### CLASSI PRIME – SECONDE – TERZE - QUARTE

Gli alunni che ottengono voto non inferiore a sei decimi in tutte le discipline e in comportamento vengono promossi alla classe successiva e viene loro attribuito il punteggio del credito (studenti terze, quarte e quinte)

In presenza di insufficienza non grave in una o più discipline, il Consiglio di Classe procede ad una valutazione che fa riferimento:

- ↪ alla possibilità dell'allievo di conseguire entro il termine dell' anno scolastico gli obiettivi formativi e di contenuto propri della/e disciplina/e interessata/e;
- ↪ al livello di partenza dell'allievo e ai miglioramenti eventualmente registrati;

e può deliberare, quindi, il rinvio della formulazione del giudizio finale addebitando all' alunno le carenze formative da recuperare entro la fine dell' anno scolastico

In presenza di una insufficienza grave, se circoscritta e comunque all'interno di un quadro generale di positività, anche alla luce degli indicatori suddetti, il Consiglio di Classe può deliberare il rinvio della formulazione del giudizio finale addebitando all' alunno le carenze formative da recuperare entro la fine dell' anno scolastico

Il Consiglio di Classe delibera la non promozione dell'alunno alla classe successiva quando:

- siano presenti diffuse e profonde lacune nella preparazione;
- ricorra anche una sola delle circostanze precisate dai seguenti indicatori:
  - ↪ mancato conseguimento degli obiettivi minimi previsti nella programmazione
  - ↪ verificate difficoltà di recupero
  - ↪ mancato impegno
  - ↪ frequenza non regolare;
  - ↪ carente autonomia organizzativa



I risultati relativi all' esito dello scrutinio finale vengono pubblicati all' Albo della scuola così come segue:

- ✘ *studenti classi prime e seconde promossi alla classe successiva: voti riportati nelle discipline, in comportamento ed esito finale;*
- ✘ *studenti classi terze e quarte promossi alla classe successiva: voti riportati nelle discipline, in comportamento, esito finale e credito scolastico;*
- ✘ *studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte per i quali si è proceduto alla sospensione del giudizio finale: solo indicazione della "sospensione del giudizio";*
- ✘ *studenti classi prime, seconde, terze e quarte non promosso alla classe successiva: solo indicazione di non ammissione*

### Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale

Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell'attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell'approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l'intero arco dell'anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero.

Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all'albo i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione "ammesso". In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "non ammesso".

### CLASSI QUINTE

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe.

È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249 (allontanamento dalla comunità scolastica), la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- a. **frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;



- b. partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione: italiano, matematica e inglese;
- c. svolgimento dell'attività dei P.C.T.O. quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- d. votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
- e. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame.

#### MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

I risultati relativi allo scrutinio finale vengono pubblicati all' Albo della scuola così come segue:

- ☒ studenti classi quinte ammessi a sostenere gli Esami di Stato: esito e credito scolastico
- ☒ studenti classi quinte non ammessi a sostenere gli Esami di Stato: esito

#### PROVE DI ESAME

L'esame di Stato comprende:

- a. due prove scritte a carattere nazionale
- b. un colloquio

La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato

La seconda prova ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello specifico indirizzo.

**LICEO SCIENTIFICO**

**matematica - fisica**

**LICEO SCIENTIFICO  
opzione SCIENZE APPLICATE**

**matematica – fisica- scienze**

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente.



La commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare:

- ✓ *l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline,*
- ✓ *la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.*

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi.

Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma

Nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.

#### PUNTEGGI

A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta centesimi.

Credito Scolastico	Prima prova scritta	Seconda prova scritta	Colloquio	Totale
massimo 40	massimo 20	massimo 20	massimo 20	massimo 100 e Lode

Integrazione del punteggio: la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto sia:

- un credito scolastico di almeno trenta punti;
- un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti

La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che abbiano conseguito il:

- credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
- punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.



# CALENDARIO



scrutini primo periodo	7-13 gennaio 2021	
Pubblicazione pagelle - area riservata	entro il 14 gennaio 2021	
Scrutini finali	5-11 giugno 2021	
Pubblicazione esiti scrutini finali <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Albo</i></li><li>• <i>Area riservata</i></li></ul>	Classi quinte	Classi prime, seconde, terze, quarte
	entro il giorno 7 giugno 2021	entro il 12 giugno 2021
Corsi di recupero per gli alunni con sospensione di giudizio	dal 21 giugno 2021 al giorno 10 luglio 2021	
Prove di verifica – scrutini	24-31 agosto 2021	
Pubblicazione risultati	entro il 31 agosto 2021	